

Le previsioni per la famiglia nella Legge di bilancio 2019

Il testo definitivo della Legge di Bilancio 2019, Legge n. 145 del 30 dicembre 2018, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2018; la manovra quindi è entrata regolarmente in vigore dallo scorso 1° gennaio 2019.

Fra le novità più importanti, in attesa di conoscere i decreti più attesi relativi a Pensioni Quota 100 e Reddito di Cittadinanza che dovrebbero arrivare entro la fine del mese corrente, sinteticamente segnaliamo:

- *Donne al lavoro fino al nono mese*
- *Congedo paternità: un giorno in più*
- *Bonus asilo nido 2019*
- *Seggiolini auto incentivi per acquisto*
- *Smart working: prima le mamme e i genitori di bimbi disabili*
- *Terreni in comodato per famiglie numerose*
- *Carta famiglia per chi ha almeno 3 figli*
- *Fondo per conciliare famiglia e lavoro*

La manovra di cui si tratta ha previsto diverse misure per sostenere le neo-mamme, i neo-papà e le famiglie con figli: le donne possono scegliere di lavorare fino al nono mese, per i papà è aumentato il proprio congedo di paternità di un giorno e chi è costretto per motivi di lavoro a portare i propri bimbi al nido può chiedere il bonus, che è stato aumentato di 500 euro. Oltre a queste misure sono previsti anche: incentivi per chi acquista dispositivi d'allarme da posizionare nel seggiolino per avvisare i genitori della presenza dei bambini in auto; chi decide di avvalersi dello smart-working, dovrà dare precedenza a neo mamme e genitori di bimbi disabili; vengono dati terreni in comodato gratuito per almeno 20 anni alle famiglie con almeno tre figli, che saranno anche destinatarie della carta famiglia per avere diritto a incentivi e sconti; vengono aumentati i fondi per le politiche della famiglia, per quelle giovanili e per i caregivers; è stata approvata infine la proroga del bonus bebè, con il contributo che aumenta del 20% dal secondo figlio in poi.

Qui di seguito le previsioni più nel dettaglio.

Maternità posticipata

(Art.1 comma 485)

All'art 16 del testo All'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1.1. In alternativa a quanto disposto dal comma 1, è riconosciuta alle lavoratrici la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro”.

- In base a questa previsione, i cinque mesi di congedo obbligatorio di maternità possono essere fruiti dalle mamme anche a far data dalla nascita del figlio. Pertanto, le donne possono scegliere di continuare a lavorare fino al nono mese di gestazione per poi usufruire dei 5 mesi dopo il parto, naturalmente se il medico ginecologo attesta che questa scelta non comporta rischi né per la salute della donna, né per quella del bambino.
- Tale scelta è alternativa alle soluzioni tuttora disponibili e cioè: 2 mesi prima + 3 mesi dopo il parto oppure 1 mese prima + 4 mesi dopo il parto.

Congedo di paternità (Art. 1 comma 278)

Al comma 354 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) *al primo periodo, le parole: “è prorogata anche per gli anni 2017 e 2018” sono sostituite dalle seguenti: “è prorogata anche per gli anni 2017, 2018 e 2019”;*
- b) *al secondo periodo, le parole: “e a quattro giorni per l'anno 2018” sono sostituite dalle seguenti: “, a quattro giorni per l'anno 2018 e a cinque giorni per l'anno 2019”;*
- c) *al terzo periodo, le parole: “Per l'anno 2018” sono sostituite dalle seguenti: “Per gli anni 2018 e 2019”;*
- d) *al quarto periodo sono premesse le seguenti parole: “Per gli anni 2017 e 2018,”.*

- Il congedo di paternità viene confermato anche per il 2019 ma passa, rispetto a quello previsto per il 2018, a 5 giorni.
- Il congedo di paternità obbligatorio era stato previsto in via sperimentale dalla Riforma del Lavoro del 2012 per tre anni (dal 2013 al 2015) ed è stato poi via via prorogato e potenziato. Inizialmente la durata prevista era di 1 giorno di astensione obbligatoria, ma successivamente nel corso degli anni è stata aumentata a 2, poi a 3 e quindi a 4 nel 2018. Ora la misura è stata aumentata di un ulteriore giorno, che ha portato tale congedo per il solo 2019 a 5 giorni.
- Rimane inoltre confermata e prorogata anche per il 2019 la possibilità di chiedere un giorno in più (che è facoltativo) per un totale di sei giorni, a condizione che questo ne sostituisca uno di congedo destinato alla mamma e che venga goduto entro cinque mesi dalla nascita.

Bonus asilo nido

(Art. 1 comma 488)

All'articolo 1, comma 355, primo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "a partire dall'anno 2017, un buono di 1.000 euro su base annua e parametrato a undici mensilità" sono sostituite dalle seguenti:

"un buono di importo pari a 1.000 euro su base annua, parametrato a undici mensilità, per gli anni 2017 e 2018, elevato a 1.500 euro su base annua per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021; l'importo del buono spettante a decorrere dall'anno 2022 è determinato, nel rispetto del limite di spesa programmato e in misura comunque non inferiore a 1.000 euro su base annua, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la famiglia e le disabilità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre 2021 tenuto conto degli esiti del monitoraggio di cui al quinto periodo del presente comma". L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è ridotta di 40 milioni di euro per l'anno 2020.

- Quindi, per il triennio 2019-2021 il bonus per aiutare i genitori che, per motivi di lavoro e familiari, devono affrontare la spesa della retta per gli asili nido pubblici e privati, o per collaboratori in grado di dare assistenza e supporto a domicilio a bambini di età inferiore ai tre anni affetti da disabilità gravi, è innalzato a 1500 euro (dagli attuali mille euro).

Successivamente al triennio, dal 2022 l'importo sarà determinato da un apposito decreto ministeriale da approvare entro il 30 settembre 2021. In ogni caso, il bonus asilo non potrà scendere sotto i mille euro.

Il bonus asilo, lo ricordiamo, viene erogato dall'Inps, previa presentazione della documentazione da cui deve risultare l'iscrizione alla struttura pubblica o privata, il pagamento della retta prevista e tutta un'altra serie di requisiti previsti dalla legge.

Incentivi per acquisto seggiolini auto

(Art 1. comma 296)

"Per la copertura degli oneri connessi all'attuazione dell'articolo 3 della legge 1° ottobre 2018, n. 117, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020".

- Ricordiamo che dal 1° luglio 2019, in base al disegno di legge n. 766 del 25 settembre 2018, "Introduzione dell'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi", sarà obbligatorio l'utilizzo di speciali dispositivi d'allarme per prevenire l'abbandono in auto dei bambini di età inferiore ai 4 anni.

La legge ha apportato delle modifiche all'articolo 172 del codice della strada, sull' "Uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini".

In particolare introduce un nuovo comma 1-bis che prevede che il conducente dei veicoli delle seguenti categorie (...) ha l'obbligo di utilizzare apposito dispositivo di allarme volto a prevenire l'abbandono del bambino, rispondente alle specifiche tecnico-costruttive e funzionali stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

La manovra ha stanziato un fondo di un milione per il 2019 e di un altro milione per il 2020 per incentivare l'acquisto di questi dispositivi di sicurezza.

Smart-working – priorità per le lavoratrici madri e i genitori di bimbi disabili

(Art.1 comma 486)

486. All'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

“3-bis. I datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l'esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile sono tenuti in ogni caso a riconoscere priorità alle richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile formulate dalle lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità previsto dall'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ovvero dai lavoratori con figli in condizioni di disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 “.

- La legge di bilancio ha stabilito che il datore di lavoro che stipula accordi per l'esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile, deve dare priorità alle richieste di smart-working formulate dalle lavoratrici nei 3 anni successivi alla conclusione del periodo di congedo obbligatorio di maternità (articolo 16 del decreto legislativo n. 151/2001).

Detta priorità è prevista anche per i lavoratori con figli in condizioni di disabilità (ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge n. 104/1992).

Ricordiamo che lo smart-working è una forma di lavoro dipendente che non prevede vincoli orari o di spazio e che è organizzato in fasi, cicli e obiettivi. Quindi, nel momento in cui le aziende decideranno di avvalersi di questa nuova forma di lavoro, gli accordi dovranno dare la precedenza alle domande avanzate dalle lavoratrici nei tre anni che seguono il congedo di maternità o ai lavoratori, in questo caso sia mamme che papà, che hanno figli con disabilità,

Terreni in comodato per famiglie numerose

(Art 1 comma 654-656)

654 : *“Al fine di favorire la crescita demografica, una quota del 50 per cento dei terreni di cui all'articolo 66, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e una quota del 50 per cento dei terreni di cui all'articolo 3,*

comma 3, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono concesse gratuitamente, per un periodo non inferiore a venti anni, ai nuclei familiari con tre o più figli, almeno uno dei quali sia nato negli anni 2019, 2020 e 2021, ovvero a società costituite da giovani imprenditori agricoli che riservano ai predetti nuclei familiari una quota societaria almeno pari al 30 per cento. Per lo sviluppo aziendale, i predetti soggetti possono accedere prioritariamente alle agevolazioni di cui al capo III del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185.

655 : Ai nuclei familiari che accedono alle misure del comma 654 è concesso, a richiesta, un mutuo di importo fino a 200.000 euro per la durata di venti anni, a un tasso di interesse pari a zero, per l'acquisto della prima casa in prossimità del terreno assegnato. Per l'attuazione del presente comma, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è istituito un fondo rotativo con una dotazione finanziaria iniziale pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019 e a 15 milioni di euro per l'anno 2020. Per la gestione del fondo rotativo è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale presso la tesoreria dello Stato.

656 : Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la famiglia e le disabilità e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione dei commi 654 e 655.”

- I terreni demaniali a vocazione agricola, nonché i terreni di proprietà comunale, per una quota del 50% sono dati gratuitamente in uso per almeno vent'anni a nuclei familiari con almeno tre figli di cui uno nato nel 2019/2021.
Il beneficio vale anche per società di giovani imprenditori agricoli che riservano ai nuclei familiari una quota societaria di almeno il 30%.
Alle famiglie inoltre va un mutuo ventennale fino a 200mila euro a tasso zero per l'acquisto della prima casa in prossimità del terreno di cui si tratta .

Carta famiglia per chi ha almeno 3 figli

(Art. 1 comma 487)

All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 391 è sostituito dal seguente:

“A decorrere dall'anno 2016 è istituita la carta della famiglia, destinata alle famiglie costituite da cittadini italiani ovvero appartenenti a Paesi membri dell'Unione europea regolarmente residenti nel territorio italiano, con almeno tre figli conviventi di età non superiore a 26 anni. La carta è rilasciata alle famiglie che ne facciano richiesta secondo i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro per la famiglia e le disabilità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. La carta consente l'accesso a sconti sull'acquisto di beni o servizi ovvero a riduzioni tariffarie concessi dai soggetti pubblici o privati aderenti all'iniziativa. I soggetti che partecipano all'iniziativa, i quali concedono sconti o riduzioni maggiori di quelli normalmente praticati sul mercato, possono valorizzare la loro partecipazione all'iniziativa a scopi promozionali e pubblicitari.

Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa nel limite massimo di 1 milione di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021 a valere sulla dotazione del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248”.

- Viene potenziata la Carta famiglia, con l'allargamento della platea a nuclei con almeno tre figli fino a 26 anni (non più 18 anni) e viene rilasciata a cittadini italiani o di Paesi Ue, mentre in precedenza era riservata agli stranieri.

La manovra prevede lo stanziamento di 1 milione per ogni anno del triennio 2019 - 2021 per la carta, che è una tessera con cui è possibile ottenere sconti sull'acquisto di determinati beni e servizi e riduzione di determinate tariffe per famiglia.

Fondo per conciliare famiglia e lavoro

(Art. 1 comma 482)

482. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i commi 1250, 1251 e 1252 sono sostituiti dai seguenti:

“1250. Il Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è destinato a finanziare interventi in materia di politiche per la famiglia e misure di sostegno alla famiglia, alla natalità, alla maternità e alla paternità, al fine prioritario del contrasto della crisi demografica, nonché misure di sostegno alla componente anziana dei nuclei familiari.

In particolare, il Fondo è utilizzato per finanziare:

- a) l'Osservatorio nazionale sulla famiglia, prevedendo la rappresentanza paritetica delle amministrazioni statali da un lato e delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali dall'altro, nonché la partecipazione dell'associazionismo e del terzo settore;*
- b) l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, di cui all'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269;*
- c) l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103;*
- d) l'elaborazione, realizzata d'intesa con le altre amministrazioni statali competenti e con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di un Piano nazionale per la famiglia che costituisca il quadro conoscitivo, promozionale e orientativo degli interventi relativi all'attuazione dei diritti della famiglia, nonché per acquisire proposte e indicazioni utili per il medesimo Piano e per verificarne successivamente l'efficacia, attraverso la promozione e l'organizzazione con cadenza biennale di una Conferenza nazionale sulla famiglia;*
- e) interventi volti a valorizzare il ruolo dei consultori familiari e dei centri per la famiglia; a tal fine il Ministro per la famiglia e le disabilità, unitamente al Ministro della salute, realizza un'intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, avente ad oggetto i criteri e le modalità per la riorganizzazione dei consultori familiari, finalizzata a potenziarne gli interventi sociali in favore delle famiglie;*
- f) interventi volti alla prevenzione di ogni abuso sessuale nei confronti dei minori e al contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, nonché progetti volti ad assicurare adeguati percorsi di*

sostegno, anche di natura economica, ai minori orfani per crimini domestici e alle loro famiglie, affidatarie o adottive;

g) progetti finalizzati alla protezione e alla presa in carico dei minori vittime di violenza assistita, nonché interventi a favore delle famiglie in cui sono presenti minori vittime di violenza assistita;

h) interventi a tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, con particolare riferimento alle situazioni di vulnerabilità socioeconomica e al disagio minorile, anche con riferimento al contrasto del fenomeno del cyberbullismo;

i) interventi per il sostegno dei genitori separati e divorziati, anche attraverso lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi sociali finalizzati alla loro presa in carico;

l) interventi per la diffusione della figura professionale dell'assistente familiare;

m) iniziative di abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con almeno tre figli minori, compresa la carta della famiglia di cui all'articolo 1, comma 391, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

n) iniziative di conciliazione del tempo di vita e di lavoro, nonché di promozione del welfare familiare aziendale, comprese le azioni di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53;

o) interventi volti a favorire i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di crescere e di essere educato nell'ambito della propria famiglia. A tale fine il Ministro per la famiglia e le disabilità, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute, promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, un'intesa in sede di Conferenza unificata avente ad oggetto la definizione dei criteri e delle modalità sulla base dei quali le regioni, in concorso con gli enti locali, definiscono e attuano un programma sperimentale di azioni al quale concorrono i sistemi regionali integrati dei servizi alla persona;

p) attività di informazione e di comunicazione in materia di politiche per la famiglia;

q) interventi che diffondano e valorizzino, anche attraverso opportune sinergie, le migliori iniziative in materia di politiche familiari adottate da enti pubblici e privati, enti locali, imprese e associazioni, al fine di agevolare il mutuo scambio, la condivisione e il sostegno di esperienze virtuose e di buone pratiche;

r) interventi in materia di adozione e di affidamento, volti a tutelare il superiore interesse del minore e a sostenere le famiglie adottive o affidatarie, anche al fine di sostenere il percorso successivo all'adozione.

1251. Il Ministro per la famiglia e le disabilità si avvale, altresì, del Fondo per le politiche della famiglia per finanziare ulteriori iniziative volte a sostenere, a realizzare e a promuovere politiche a favore della famiglia.

1251-bis. Il Ministro per la famiglia e le disabilità, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede alla razionalizzazione degli Osservatori di cui al comma 1250, lettere a), b) e c), anche mediante il riordino dell'organizzazione e del funzionamento degli stessi.

1252. Gli stanziamenti del Fondo per le politiche della famiglia sono ripartiti dal Ministro per la famiglia e le disabilità, con proprio decreto, ai fini del finanziamento del funzionamento degli Osservatori di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1250 e dell'attuazione delle misure di competenza statale definite nell'ambito dei correlati Piani nazionali, nonché del finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della famiglia; per le restanti finalità di cui ai commi 1250 e 1251, il Fondo è ripartito dal Ministro per la famiglia e le disabilità, con proprio decreto da adottare

d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281".

- La manovra interviene sulla legge finanziaria del 2007 (la n.296/2006) ampliando notevolmente il campo d'azione del Fondo per le politiche per la famiglia. E' previsto lo stanziamento di 100 milioni annui per sostenere le politiche destinate alle famiglie, di cui una parte andrà ad incentivare il welfare aziendale per permettere ai lavoratori e alle lavoratrici dipendenti di conciliare al meglio vita privata e lavoro.

In particolare, il Fondo verrà utilizzato per finanziare :Osservatorio nazionale sulla famiglia, Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, l'elaborazione di un Piano nazionale per la famiglia, interventi volti a valorizzare il ruolo dei consultori familiari e dei centri per la famiglia, interventi volti alla prevenzione di ogni abuso sessuale nei confronti dei minori e al contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, nonché progetti volti ad assicurare adeguati percorsi di sostegno, anche di natura economica, ai minori orfani per crimini domestici e alle loro famiglie, affidatarie o adottive, progetti finalizzati alla protezione e alla presa in carico dei minori vittime di violenza assistita, interventi a tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, per il sostegno dei genitori separati e divorziati, per la diffusione della figura professionale dell'assistente familiare, agevolazioni per le famiglie con almeno tre figli minori, nuove iniziative di conciliazione del tempo di vita e di lavoro e di welfare familiare aziendale, varie tipologie di interventi per famiglie in condizioni di disagio, interventi in materia di adozione e di affidamento.

Fondi per i caregivers familiari

(Art. 1 comma 483-484)

"483. Il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021".

484. Al termine di ciascun esercizio finanziario, le somme residue del Fondo di cui al comma 483 e non impiegate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al medesimo Fondo.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

- E' stato incrementato di 5 milioni l'anno per il triennio 2019-2021 il fondo per il sostegno del ruolo dei caregivers, cioè coloro che "si prendono cura" e si riferisce naturalmente a tutti i familiari che assistono un loro congiunto ammalato e/o disabile non autosufficiente. Il fondo può contare già su 20 milioni di euro per gli anni 2019-2020 in base alla legge 205/2017. Viene inoltre disposto che gli importi residui a fine di ogni anno siano riassegnati allo stesso fondo.